

---

 XI LEGISLATURA
 

---

 COMMISSIONE PARLAMENTARE  
 PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

35.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

 INDICE
 

---

	PAG.
<b>Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo »:</b>	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> ...	1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529
Caveri Luciano .....	1523, 1529
Guerzoni Luciano .....	1523, 1528
Guzzetti Giuseppe .....	1521, 1522, 1523, 1527, 1528
Labriola Silvano, <i>Referente per il Comitato « Forma di Stato »</i> ...	1521, 1522, 1523 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529
Mattarella Sergio .....	1523, 1525, 1526, 1527, 1528
Nania Domenico .....	1524, 1525, 1526, 1528
Salvi Cesare .....	1524, 1525, 1526, 1528
Staglieno Marcello .....	1523
<b>ALLEGATO</b> .....	<b>1531</b>



La seduta comincia alle 17,10.

**Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».

Nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di ieri la Commissione ha proseguito nell'esame e votazione degli emendamenti presentati al testo dell'articolo 70 della Costituzione elaborato dal Comitato « Forma di Stato » - emendamenti che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta di giovedì 1° aprile 1993 -. Nella seduta odierna dobbiamo concludere l'esame degli emendamenti al primo comma dell'articolo 70 ed esaminare quelli presentati al secondo e terzo comma.

Do la parola all'onorevole Labriola che desidera fare alcune precisazioni.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Al termine della seduta pomeridiana di ieri vi è stato un ulteriore scambio di idee su un punto sul quale ritengo si debba fare di nuovo lo stato dell'arte.

Le materie che non sono espressamente comprese tra quelle attribuite allo Stato, qualora non siano comprese nell'elenco delle competenze esclusive delle regioni, si deve intendere siano di competenza concorrente delle regioni. Quando la competenza è della regione, lo Stato conserva il potere legislativo, salvo esercitarlo con la legge organica. Su questo ci dobbiamo bene intendere, altrimenti corriamo il ri-

schio di avere incertezze su quello che invece mi pare definitivamente acquisito, cioè che dove la competenza della regione non è esclusiva è presente la competenza dello Stato tramite la legge organica. Vero è che lo Stato può anche non esercitarla, ma questo dipende da una scelta dello Stato e non da un divieto della Costituzione o, peggio ancora, da una perdita della competenza. Dico di più: lo Stato potrebbe anche per un certo tempo non esercitarla, salvo in qualsiasi momento esercitarla con la legge organica. Faccio un esempio: con riferimento allo sport, materia assegnata alla regione in via concorrente, lo Stato non esercita la sua competenza legislativa; passa il triennio della norma transitoria e la regione legifera come meglio crede, senza limiti; passano alcuni anni e lo Stato cambia opinione e intende esercitare la competenza: lo può fare senza alcuna particolare condizione, basta approvare la legge organica. A quel punto la competenza della regione torna nel vincolo della legge organica. Dico ciò in generale e si tratta di un dato di fatto indiscutibile perché questo è lo schema che abbiamo approvato.

Per chiudere il discorso generale, che altrimenti sarebbe foriero di equivoci, mi esprimo sulle quattro questioni poste dai colleghi democristiani, anzi, onorevole vicepresidente Mattarella, poste dal senatore Maccanico con l'emendamento 70.25 e fatte proprie dai parlamentari democristiani...

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Per la verità, erano già contenute in un altro emendamento.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Infatti, non tutte. L'emendamento proposto ieri sera

dal gruppo democristiano comprende quattro voci: poste, circolazione stradale, sport e farmaci. È così?

GIUSEPPE GUZZETTI. Sì.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Per quanto riguarda i farmaci, chiedo ai colleghi di non insistere perché essi sono sicuramente compresi nelle attività produttive e, per quanto attiene al controllo sulla salute, sono compresi nei controlli sulle condizioni minime d'igiene.

Per la circolazione stradale e le poste è del tutto evidente che sia sotto il profilo dei grandi sistemi di comunicazione, sia sotto quello della circolazione di persone e mezzi, le materie sono già comprese nelle competenze dello Stato, anche se lo sono in modo implicito. Segnalo il rischio di rendere esplicito ciò che è implicito, perché in altri casi in cui non rendiamo esplicito ciò che è implicito, si potrebbe desumere che l'implicito rimane tale e non si può esplicitare. Ecco perché per quanto riguarda la circolazione stradale e le poste mi rimetto alla Commissione, mentre per i farmaci invito i colleghi al ritiro per le ragioni che ho esposto.

Per lo sport, invece, sono contrario, perché se lo inseriamo tra le materie di esclusiva competenza dello Stato, lo escludiamo dalla competenza delle regioni e, francamente, non mi sembra coerente con l'idea di Stato regionale il fatto che la regione non possa provvedere in materia sportiva. Se non inseriamo lo sport tra le materie affidate allo Stato ma, al tempo stesso - come sono convinto si debba fare - non lo inseriamo tra quelle di esclusiva competenza della regione, esso rimane materia di competenza concorrente della regione, sicché lo Stato ha in ogni caso il potere di emanare la legge organica. In conclusione, sono contrario all'inserimento dello sport tra le materie di esclusiva competenza dello Stato, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda la circolazione stradale e le poste, invito i colleghi del gruppo della democrazia cristiana a ritirare la proposta di inserimento dei farmaci.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito del referente?

GIUSEPPE GUZZETTI. Aderiamo alle proposte del referente; tuttavia, devo precisare, affinché venga riportato sul resoconto stenografico e tenuto presente a futura memoria, che non chiediamo di inserire lo sport fra le materie di competenza dello Stato ma proponiamo, analogamente a quanto è avvenuto per altri settori, la seguente formulazione: « ordinamenti sportivi di interesse nazionale ». Faccio l'esempio, perché sia più chiaro, del CONI, della Federazione nazionale del calcio...

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Allora sono d'accordo.

GIUSEPPE GUZZETTI. Infine, sulla questione generale posta dal referente, vorrei che la sua interpretazione fosse quella che verrà poi data in sede di magistratura, ma osservo che se prevediamo una norma per la quale dopo tre anni scatta la competenza delle regioni a legiferare, lo Stato non potrà sopravvivere con leggi quadro...

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Il senatore Guzzetti può stare tranquillo, perché di questo sono convinto: non è un potere che si esaurisce qualora non si eserciti nel triennio. Se anche soltanto uno dei colleghi ha dei dubbi al riguardo, lo possiamo esplicitare.

GIUSEPPE GUZZETTI. Non ho dubbi: ho la certezza che quando scatta la competenza delle regioni e queste legiferano, lo Stato non può più approvare una legge che modifica le leggi regionali.

PRESIDENTE. In base alle osservazioni del referente e del senatore Guzzetti, mi sembra che siamo giunti ad un punto di incontro: non ci resta dunque che votare sulla base della proposta del relatore.

LUCIANO CAVERI. Vorrei soltanto chiedere se rimane la dizione « poste e telecomunicazioni », o se queste ultime vengono soppresse. In questo ultimo caso voterò a favore dell'emendamento.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Sì, le telecomunicazioni non sono contemplate.

SERGIO MATTARELLA. Dato che il referente su due punti si è rimesso alla Commissione, vorrei chiedere al senatore Guzzetti se per questi viene o meno mantenuta la proposta di inserimento.

GIUSEPPE GUZZETTI. Ritengo che vada fatto riferimento agli ordinamenti sportivi di interesse nazionale e alle poste; ritiro invece la proposta relativa ai farmaci e alla circolazione stradale.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Bene, faremo riferimento a poste e ordinamenti generali delle attività sportive.

GIUSEPPE GUZZETTI. Preferirei la formula « ordinamenti sportivi di interesse nazionale ».

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Sono d'accordo.

LUCIANO GUERZONI. Mi asterrò sulla questione dello sport, poiché non sono completamente d'accordo: si tratta di una materia per la quale lo Stato e le regioni hanno competenze concorrenti. È una brutta strada quella che imbocchiamo, perché chiaramente il CONI, come i sindacati, la Confindustria, la Confagricoltura, con il decentramento dello Stato al quale stiamo lavorando, avranno anch'essi problemi di adeguamento. Per quale ragione dobbiamo stabilire in Costituzione una condizione preliminare per cui anche a livello di società civile tutto resta centralizzato come è attualmente? Lo sport è una materia di competenza concorrente, come ha detto il referente; semmai, se il

collega Guzzetti ritiene di esplicitarlo, può farlo con il suo emendamento nell'ambito dell'elenco delle materie concorrenti contenuto nell'articolo 117.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento, presentato dall'onorevole Guzzetti:

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, aggiungere i seguenti punti:*

ordinamenti sportivi di interesse nazionale;  
poste.

*(È approvato)*

Esauriti gli emendamenti al primo comma, passiamo a quelli presentati al secondo comma dell'articolo 70 della proposta del Comitato.

Il primo è l'emendamento Misserville 70.13, che propone la soppressione del secondo comma.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Misserville 70.13, non accettato dal relatore.

*(È respinto)*

Passiamo all'emendamento Mattarella 70.49.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

MARCELLO STAGLIENO. Signor presidente, vorrei far notare che l'emendamento Mattarella 70.49 assorbe l'emendamento Speroni 70.20.

PRESIDENTE. Avevo sollevato questa questione già nella seduta di ieri.

Pongo in votazione l'emendamento Mattarella 70.49.

(È approvato).

L'emendamento Speroni 70.20 è pertanto assorbito dall'emendamento Mattarella 70.49.

Passiamo all'emendamento Patuelli 70.43.

DOMENICO NANIA. Signor presidente, faccio miei tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Patuelli.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Patuelli 70.43.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Patuelli 70.43, fatto proprio dall'onorevole Nania.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Patuelli 70.22, fatto proprio dall'onorevole Nania.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Misserville 70.14.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Patuelli 70.44, fatto proprio dall'onorevole Nania.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Passiamo all'emendamento Misserville 70.16.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Passiamo all'emendamento Nania 70.15.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario.

CESARE SALVI. Signor presidente, entriamo ora nel vivo dell'esame del terzo comma dell'articolo 70, che ritengo strettamente intrecciato all'articolo 117 della Costituzione. Da questo punto di vista vorrei sapere se il referente non ritenga – in particolare con riferimento alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, per cui potremmo esaminare la questione in sede di esame dell'articolo 117 – l'esame degli emendamenti al terzo comma dell'articolo 70 preclusivo rispetto alle soluzioni da adottare proprio in ordine all'articolo 117. Come il referente sa, abbiamo presentato un emendamento volto a risolvere diversamente la questione.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Non credo che tale esame sia preclusivo, comunque ciò dipenderà dalla decisione che assumeremo. Propongo dunque ai colleghi di non considerare preclusive le votazioni su questi emendamenti ai fini dell'articolo 117, salvo coordinamento successivo.

PRESIDENTE. Concordo con l'opinione espressa dal referente, nel senso di proseguire nell'esame degli emendamenti e non considerarli preclusivi nei confronti dell'articolo 117. Quando ci occuperemo di

tale articolo, ci sarà un momento di coordinamento in cui dovremo e potremo affrontare tale problema. È d'accordo senatore Salvi?

CESARE SALVI. Sì, signor presidente, con l'intesa che questi emendamenti non sono preclusivi rispetto a quelli presentati all'articolo 117.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nania 70.15, non accettato dal referente.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Misserville 70.17.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Maccanico 70.26.

DOMENICO NANIA. Poiché il senatore Maccanico non è presente, faccio mio sia questo emendamento sia il successivo 70.27. Signor presidente, faccio mio l'emendamento 70.26 sotto il profilo formale e sostanziale poiché esso è volto a sostituire ad una facoltà un obbligo dello Stato, quello cioè di fissare i principi fondamentali di cui al terzo comma dell'articolo 70.

Ritengo che questo emendamento abbia un rilievo particolare e non possa passare facilmente sotto silenzio. Nel momento in cui si delinea una svolta e si creano i presupposti per un più marcato regionalismo, non si può pensare contestualmente di lasciare all'arbitrio del legislatore la competenza legislativa dello Stato. A fronte dell'introduzione di un più marcato regionalismo – ripeto – si dovrebbe invece rafforzare la competenza legislativa dello Stato, come viene concretizzato nell'emendamento Maccanico 7.26 volto ad elimi-

nare la facoltà, imponendo l'obbligo allo Stato di stabilire i principi fondamentali.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maccanico 70.26, fatto proprio dall'onorevole Nania.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Maccanico 70.27, fatto proprio dall'onorevole Nania.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario.

CESARE SALVI. Nell'esprimere il mio voto contrario su questo emendamento colgo l'occasione per segnalare una questione. Il problema delle caratteristiche della legge organica e della sua procedura di approvazione richiama immediatamente quello delle strutture e delle funzioni del Parlamento che in seguito dovremo affrontare. Sottolineo questo aspetto perché credo sia questo il senso dell'emendamento presentato dal collega Maccanico.

DOMENICO NANIA. Non comprendo per quale motivo occorra necessariamente una legge organica per fissare i principi fondamentali. Dovremo allora ogni volta aprire una vertenza sull'organicità o meno della legge.

SERGIO MATTARELLA. Vorrei invitare l'onorevole Nania a ritirare l'emendamento 70.27, poiché abbiamo appena concordato sull'opportunità di definire prima cosa sia una legge organica. Sembra dunque preferibile lasciare il testo com'è, con la riserva di compiere un'ulteriore valutazione.

DOMENICO NANIA. Accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 70.27.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Misserville 70.18.

**DOMENICO NANIA.** Non ho partecipato alla discussione su questo punto e vorrei quindi un chiarimento sul significato dell'affermazione: « Le leggi organiche vincolano le regioni e non hanno come destinatari i cittadini ». Vorrei capire cosa significhi nel merito questa norma.

**PRESIDENTE.** Onorevole Labriola, forse lei può dare questo chiarimento.

**SILVANO LABRIOLA,** *Referente per il Comitato « Forma di Stato ».* Se me lo chiede il presidente, volentieri ribadisco il concetto moltissime volte enunciato in sede di Commissione e di Comitato.

Con questa disposizione abbiamo voluto escludere una prassi che il Parlamento ha seguito per venti anni, cioè da quanto sono state istituite le regioni, ed in virtù della quale, con il pretesto di leggi autodefinite « cornice », ha espropriato il potere legislativo delle regioni. Abbiamo seguito questo ragionamento: se la legge è di principi, essa deve esigere la legge regionale che nel concreto la disciplini; se è così, e deve esserlo secondo un corretto criterio di spartizione dei compiti tra Stato e regioni, la legge dello Stato non può direttamente riguardare i cittadini come destinatari, ma deve essere rivolta ad orientare in modo vincolante il potere legislativo delle regioni.

Ecco il motivo per cui ritengo che la garanzia che vogliamo introdurre rispetto al potere legislativo delle regioni sia non solo significativa, ma anche non rinunciabile.

**DOMENICO NANIA.** Il ragionamento svolto dall'onorevole Labriola rafforza la mia precedente convinzione e cioè la mia contrarietà a questo principio. Infatti, il fatto rileva e viene in considerazione nel momento in cui è ipotizzabile un contrasto tra la legge che stabilisce i principi generali e la legge regionale che, nell'attuare i medesimi, li viola. In altre parole, nel caso in cui esista una legge cosiddetta organica che fissi i principi generali ed una legge regionale che venga attuata conformemente a quei principi, *nulla quaestio*. Il

problema può invece rilevare per il cittadino, ed in generale, solo nel caso in cui nasca un contrasto tra quanto statuito nella legge organica, che fissa i principi generali, e quanto stabilito nella legislazione regionale. In un caso del genere, a chi la preferenza? Nel momento in cui sorgesse questo ipotetico contrasto, il cittadino verrebbe escluso dalla tutela? Colui il quale ritenesse che la legislazione regionale violi principi stabiliti nella legge organica a tutela del cittadino, cosa potrebbe fare?

L'esclusione prevista desta alcune perplessità. Non si comprende perché la legge che contiene i principi non debba avere il cittadino come destinatario.

**SERGIO MATTARELLA.** Vorrei far presente - non per parafrasare la famosa frase « esistono giudici a Berlino » - che nel nostro paese esiste una tutela contro gli atti legislativi, anche contro quelli delle regioni. Tra i cittadini che non sono vincolati dalla legge organica non vi sono gli organi giurisdizionali, per cui resta in vita quel sistema di tutela. La preoccupazione manifestata dall'onorevole Nania per l'eventualità di un contrasto trova dunque una risposta nell'ordinamento e, pertanto, non ha motivo d'essere.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Misserville 70.18.

*(È respinto).*

Per l'emendamento Maccanico 70.28 valgono le stesse considerazioni svolte in merito al precedente emendamento Maccanico 70.27.

Passiamo all'emendamento Barbera 70.41.

**CESARE SALVI.** Con questo emendamento si cerca di mettere un primo tassello per quanto riguarda la collocazione delle leggi organiche nel sistema delle fonti. In ogni caso, l'obiettivo è quello di introdurre un elemento che possa impedire quanto si è verificato fin'ora nel sistema costituzionale e cioè che vi sia di fatto,



attraverso l'ordinaria attività legislativa del Parlamento, una riduzione o una compressione dei poteri attribuiti alle regioni. A questo fine si chiede, affinché possa essere derogata una norma stabilita dalla legge organica, che vi sia una espressa disposizione derogatoria.

**SILVANO LABRIOLA**, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Sono favorevole a tale emendamento, ma per una ragione diversa da quella espressa dall'onorevole Salvi.

L'emendamento in esame non vincola il legislatore nazionale ed in realtà tende al fine, che io considero molto positivo, di vincolare l'interprete, il quale non può desumere da un'operazione di interpretazione sistemica una modifica della legge organica ed è vincolato ad applicare solo le modifiche espressamente indicate dal legislatore. La garanzia proposta con l'emendamento presentato dai colleghi del PDS appare dunque opportuna, ma non con riferimento al potere legislativo, che rimane uguale a se stesso, bensì sotto il profilo non secondario dell'applicazione del diritto obiettivo; ciò vale sia dal punto di vista dell'amministrazione, sia da quello della giurisdizione.

Pertanto, esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'emendamento Barbera 70.41.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Guzzetti 70.19.

**SILVANO LABRIOLA**, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Questo emendamento è di fatto superato, perché gli articoli 117-bis e 117-ter dovranno essere esaminati successivamente.

**GIUSEPPE GUZZETTI**. Posso ritirare l'emendamento, considerando che il relatore, in sede di Comitato, ha espresso sul medesimo parere favorevole. Invito però alla massima attenzione affinché non sorga una contraddizione tra i due articoli citati

ed il primo alinea dell'articolo 117, là dove abbiamo lasciato fra le competenze esclusive dello Stato queste materie.

**SILVANO LABRIOLA**, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. La questione potrà essere risolta in fase di coordinamento. In quella sede, una volta approvati gli articoli 117-bis e 117-ter, aggiungeremo al 117 la frase: « Salvo quanto disposto dai successivi articoli ».

**SERGIO MATTARELLA**. Concordo sull'opportunità di rinviare la questione, anche perché il testo dell'emendamento mi induceva talune perplessità, soprattutto in relazione al concorso in competenze legislative dello Stato in materia di relazione internazionali.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'emendamento Guerzoni 70.40.

**SILVANO LABRIOLA**, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Il relatore è favorevole, perché fa sistema...

**GIUSEPPE GUZZETTI**. Andrebbe collocato nella parte riguardante le garanzie.

**SILVANO LABRIOLA**, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Intanto, possiamo dare un'approvazione in linea di principio. Poi, senatore Guzzetti, non mi pare che possa comprendersi fra le garanzie. Questa è una norma che istituisce e disciplina un particolare potere di ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte della regione e copre una parte delle questioni che prima il collega Nania considerava dal punto di vista del diritto del soggetto privato. Però, esiste anche un diritto della regione a fronte di una legge organica abusivamente invasiva delle competenze della regione. Ipotesi A: una legge organica su materia in cui la competenza regionale è esclusiva; ipotesi B: una legge organica che tale si autodefinisce ma che in realtà contiene la disciplina detagliata della materia. Allora, prevedere che la regione possa fare ricorso in via principale - perché questo è quel che propone il

senatore Guerzoni — mi pare una misura appropriata. Quindi, esprimo parere favorevole.

**SERGIO MATTARELLA.** Anch'io sono d'accordo ma vorrei suggerire — se il proponente non avesse nulla in contrario — una riduzione del termine a trenta giorni, per non lasciare un periodo di precarietà troppo ampio, anche nei confronti delle altre regioni.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Mi rimetto alla Commissione. Propongo inoltre una correzione tecnica, perché ritengo che nel testo vi sia un errore: esso dispone che il termine decorra dalla promulgazione ma suppongo che ci si riferisca alla pubblicazione, perché sarebbe improprio far decorre il termine da un evento che formalmente non è conosciuto dalla regione. Credo che sia un errore di stampa.

**LUCIANO GUERZONI.** Accetto la riduzione del termine a trenta giorni e la sua decorrenza dalla pubblicazione.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Sono d'accordo sull'emendamento ma insisto nel ritenere che la sua sede non è l'articolo 70.

**PRESIDENTE.** Do lettura della nuova formulazione dell'emendamento Guerzoni 70.40:

*All'articolo 70 del testo del Comitato, aggiungere il seguente comma: le regioni possono ricorrere alla Corte Costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro 30 giorni dalla pubblicazione.*

Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni 70.40, così come riformulato, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Nania ed altri 70.1.

Ritengo che tale emendamento sia superato. Esso non si riferisce all'attuale

testo dell'articolo 70 ma a quello precedente, per cui non vedo quale significato possa avere.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Esprimo parere contrario.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nania, insiste per la votazione?

**DOMENICO NANIA.** Sì, signor presidente.

**CESARE SALVI.** Ma non ha oggetto!

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Nania ed altri 70.1, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 70, dobbiamo tornare a quelli che erano stati accantonati.

Se non erro, dobbiamo esaminare l'emendamento Riz e Caveri 70.47. Vorrei chiedere all'onorevole Caveri se sia disposto a ritirare tale emendamento, come mi pare abbia annunciato.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Desidero rivolgere personalmente all'onorevole Caveri l'invito a ritirare questo emendamento, perché credo che egli — come è giusto, d'altra parte — si attenda una dichiarazione su tale questione.

Ribadisco, come referente e a nome del Comitato ristretto a suo tempo istituito, l'invito all'onorevole Caveri a ritirare questo emendamento, perché già contenuto nell'ordine delle gerarchie delle norme costituzionali che abbiamo fin qui esaminato, nel senso che le norme che stiamo esaminando e approvando istituiscono in Costituzione il diritto generale dell'ordinamento regionale. Per ciò stesso sono derogate dall'ordinamento costituzionale delle singole regioni a statuto speciale, per il noto principio che *genus per speciem derogatur*. Quindi non vi è motivo di dubitare

che le norme dei singoli ordinamenti speciali (statuto della regione Sicilia, statuto della regione Sardegna, statuto della regione Valle d'Aosta, statuto della regione Trentino Alto-Adige, statuti delle province di Trento e di Bolzano, statuto della regione Friuli Venezia-Giulia) non siano toccate dalle nuove norme costituzionali che approviamo. Tutte queste norme degli ordinamenti speciali sopravvivono intatte malgrado la riforma che stiamo esaminando.

**LUCIANO CAVERI.** Ringrazio molto il relatore e ritiro l'emendamento 70.47. Desidero manifestare al relatore, che è stato così cortese, l'unica preoccupazione che ancora mi era rimasta, che però potremo sciogliere in sede di esame dell'articolo 116. L'articolo 116, in sostanza, se resterà nella dizione attuale, consentirà alle regioni a statuto speciale di proporre un loro statuto di autonomia, che – così è previsto dal testo attuale, quindi potremo parlarne più avanti, per cui ora non mi dilungherò – dovrà poi essere sottoposto, in quanto legge costituzionale, all'esame del Parlamento. Al termine della prima lettura – così è scritto attualmente – è richiesta nuovamente un'intesa. È importante la dichiarazione del referente, perché in fase di esame dello statuto da parte del Parlamento l'elenco che abbiamo formulato nell'articolo 70 non venga considerato tale da andare ad incidere su competenze preesistenti e che potrebbero continuare ad esistere. A seguito della precisazione del relatore, per la quale lo ringrazio, ritiro l'emendamento 70.47.

**SILVANO LABRIOLA,** Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Se il presidente me lo consente, preannuncio a lei e alla Commissione che questa mia dichiarazione sarà ripetuta tale e quale anche quando esamineremo la norma cui ha fatto riferimento l'onorevole Caveri.

**PRESIDENTE.** Per concludere l'esame dell'articolo 70 dovremmo esaminare il punto 5 del primo comma ed alcuni emendamenti ad esso riferiti, che sono stati

accantonati nella seduta antimeridiana di ieri. Mi riferisco all'emendamento 70.62 del referente e all'emendamento Barbera ed altri 70.42, limitatamente all'ultimo comma. Tuttavia, credo che, stante l'assenza di molti colleghi, non possiamo proseguire nei nostri lavori soprattutto tenendo conto del fatto che quella affrontata al punto 5 è una questione assai delicata.

A questo punto, proporrei di rinviare la seduta ma, onorevoli colleghi, vorrei prima fare il punto della situazione. A me avrebbe fatto piacere affrontare il punto 5 e gli emendamenti ad esso riferiti, perché avremmo potuto annunciare che oggi, oltre all'approvazione da parte del Senato della legge costituzionale sui poteri della Commissione, vi è anche stata da parte della Commissione bicamerale la conclusione dell'esame dell'articolo 70; sarebbe stato un risultato importante. Sarà ugualmente un risultato importante se lo si raggiungerà martedì della settimana prossima.

Oltre all'assenza di numerosi colleghi, vi è un'altra questione che mi induce a rinviare il seguito del dibattito alla settimana prossima. Siamo attendendo che la formazione del nuovo Governo venga completata dalla nomina dei sottosegretari e non so se la Commissione potrà essere in qualche modo coinvolta dalla loro scelta. Al momento, tre membri della Commissione sono stati chiamati a far parte del Governo come ministri (il senatore Maccanico, l'onorevole Barbera ed il senatore Giugni). Può accadere che altri membri della Commissione siano nominati sottosegretari di Stato. Certo, considerato che dovremo esaminare l'articolo 117, potremmo benissimo procedere nei nostri lavori la prossima settimana giacché il referente Labriola ed il Comitato « Forma di Stato » sono nella condizione di poter operare in questa direzione. Sono comunque preoccupata per l'esame del testo relativo alla forma di governo, che dovremo affrontare in un momento successivo. Il presidente del Comitato « Forma di Governo », il senatore Maccanico, come ho detto, è stato nominato ministro e, pertanto, non possiamo più contare su di lui.

Il referente per il Comitato, d'altro canto, ha presentato le dimissioni per ben due volte.

Considerata la situazione, penso che nel corso della prossima settimana la Commissione possa concludere l'esame dell'articolo 70 e procedere all'esame dell'articolo 117. Nel frattempo, potremmo chiedere ai Presidenti delle Camere di provvedere, appena possibile, alla sostituzione dei membri della Commissione entrati a far parte del Governo. Da parte nostra, potremmo procedere alla nomina del presidente e del referente del Comitato « Forma di Governo » e quindi creare le condizioni perché, non la prossima settimana ma quella successiva, la Commissione possa affrontare la discussione sulla forma di governo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La Commissione è convocata per martedì 4 maggio alle ore 10.30.

**La seduta termina alle 18.05.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 22*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T O



## ARTICOLO 70.

*(Testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato »).*

Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e delle Comunità europee;

rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e tra Stato e altre confessioni religiose;

difesa nazionale;

sicurezza pubblica;

diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 39, 40, 49 e 51;

ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;

ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

ordinamento civile e penale e sanzioni penali;

contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;

tributi statali;

programmazione economica generale e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;

politiche energetiche ed industriali nazionali;

trasporti e comunicazioni nazionali; grandi calamità naturali;

tutela dell'ecosistema; beni culturali e paesistici di rilievo nazionale; parchi e riserve nazionali;

ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

previdenza sociale; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.

La Regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi organiche i principi fonda-

mentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

(Nota: Da integrare con la eventuale riformulazione dell'istruzione universitaria nonché con l'eventuale inserimento di previsioni relative all'istruzione secondaria.)

**Emendamenti all'articolo 70 del testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato » esaminati nella seduta odierna.**

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, aggiungere i seguenti punti:*

ordinamenti sportivi di interesse nazionale;  
poste.

Guzzetti.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, sopprimere il secondo comma.*

70. 13.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato al secondo comma, dopo le parole legislativa aggiungere le seguenti esclusiva o concorrente.*

70. 49.

Mattarella.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, secondo comma, aggiungere, dopo la parola legislativa, la parola esclusiva.*

70. 20.

Speroni.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, al secondo comma, dopo le parole: la regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia, aggiungere le seguenti: la relativa elecazione sarà disposta con legge ordinaria.*

70. 43.

Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole nel rispetto dei principi generali delle leggi dello Stato e sempre che le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni.*

70. 22.

Patuelli.



*All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire il terzo comma con il seguente:*

Lo Stato determina con proprie leggi le competenze legislative degli ordinamenti regionali, secondo le specificità e le esigenze tipiche.

70. 14.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire il terzo comma con il seguente:*

3. Lo Stato stabilisce i principi che le leggi regionali devono osservare.

70. 44.

Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, dopo la parola Regioni sopprimere la parola non.*

70. 16.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma sostituire le parole da non a esclusiva con le seguenti hanno competenza legislativa.*

70. 15.

Nania, Misserville, Pontone.

*All'articolo 70, della proposta del Comitato, terzo comma, dopo la parola legislativa sopprimere la parola esclusiva.*

70. 17.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, sostituire le parole può fissare con la seguente fissa.*

70. 26.

Maccanico.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, primo periodo, sopprimere la parola organiche.*

70. 27.

Maccanico.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma sopprimere l'ultimo periodo.*

70. 18.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola organiche con le seguenti di principio.*

70. 28.

Maccanico.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo l'ultimo comma aggiungere, infine, il seguente periodo: Possono essere derogate solo con espressa previsione.*

70. 41.

Barbera, Salvi, Bassanini.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Con le competenze legislative dello Stato in materia di relazioni internazionali e commercio con l'estero concorrono competenze legislative regionali secondo quanto disposto dagli articoli 117-bis e 117-ter.

70. 19.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente comma:*

Le regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro 60 giorni dalla promulgazione.

70. 40.

Guerzoni.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato sopprimere la parola collettivamente.*

70. 1.

Nania, Misserville, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire l'alea del primo comma con il seguente:*

Lo Stato, salvo che la materia non rientri nella competenza delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:.

70. 47.

Riz, Caveri.